

N. **39** del **21 MAGGIO 2025**

**OGGETTO: TRIBUTI LOCALI - TARI – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E DETERMINAZIONE SCADENZE PER L'ANNO 2025**

Nell'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventuno** del mese di **Maggio**, convocato per le ore **21:00**, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Presidente **AGOSTINO LUCA RUOTOLO**

All'appello, alle ore 21:07, sono presenti i signori Consiglieri:

LUCA BENESPERI	SINDACO	Presente
AGOSTINO LUCA RUOTOLO	PRESIDENTE	Presente
DANIELE RICASOLI	CONSIGLIERE	Presente
SOLANGE CECCHI	CONSIGLIERE	Presente
GIOELE FEDI	CONSIGLIERE	Presente
ELENA INNOCENTI	CONSIGLIERE	Presente
IVAN BINDO	CONSIGLIERE	Assente
NICO PITITTO	CONSIGLIERE	Presente
ALFREDO FABRIZIO NEROZZI	CONSIGLIERE	Presente
TOMMASO ALLORI	CONSIGLIERE	Presente
CAMILLO SARACINELLI	CONSIGLIERE	Presente
GUIDO DEL FANTE	CONSIGLIERE	Presente
ALICE PALAZZO	CONSIGLIERE	Presente
NICOLO' PAROLI	CONSIGLIERE	Presente
GIOVANNI IORIO	CONSIGLIERE	Presente
SILVIA PIERI	CONSIGLIERE	Presente
LORENZO ROMITI	CONSIGLIERE	Presente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, **PAOLA AVETA**.

Partecipano altresì i seguenti Assessori:

FABRIZIO BARONCELLI	VICE-SINDACO	Presente
AMBRA TORRESI	ASSESSORE	Presente
MAURIZIO CIOTTOLI	ASSESSORE	Presente
GRETA AVVANZO	ASSESSORE	Presente
GIULIA FONDI	ASSESSORE	Presente

Scrutatori: **SARACINELLI CAMILLO - DEL FANTE GUIDO - ROMITI LORENZO**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTI:**

- l'art.1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), con cui dal 1° gennaio 2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dalle componenti IMU, TARI e TASI, aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che ha stabilito: A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)"

- l'art. 1, comma 688 della Legge n. 147/2013 che dispone: "Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale (...)";

**VISTO** il Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28 settembre 2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

**DATO ATTO** che secondo l'articolo 31, comma 2, del suddetto regolamento "Il Comune stabilisce annualmente con separato atto numero, scadenze di pagamento e i criteri di determinazione del tributo, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. Le rate che scadono anteriormente al 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate sulla base delle tariffe vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione dell'utente alla data di emissione del documento della riscossione";

**VISTO:**

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con cui sono state assegnate all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

- la Deliberazione dell'Autorità del 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, con la quale è stato approvato il Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

- la Deliberazione Arera n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

**PRESO ATTO** che l'Ente Territorialmente Competente (ATO Toscana Centro) ha validato con Deliberazione assembleare del 11 aprile 2024, n. 3/2024, acquisita al prot. Gen. 9657/2024, il Piano Economico Finanziario TARI 2022/2025 - aggiornamento biennale 2024 - 2025, predisposto dal soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti, Alia Servizi Ambientali Spa, secondo il metodo MTR-2 di cui alle deliberazioni Arera n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e n. 389//2023/R/RIF del 03/08/2023;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così comemodificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**VISTO** l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, con cui il termine di approvazione dei piani finanziari, delle tariffe e dei regolamenti TARI è stato previsto al 30 aprile di ogni anno, prescindendo dal termine fissato per l'approvazione dei bilanci di previsione;

**RILEVATO** che all'art. 10-bis del testo di conversione del Decreto Legge "Pubblica Amministrazione", n.25/2025 si legge: "Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Omissis";

**RITENUTO**, per tutto quanto sopra illustrato:

- di individuare le scadenze per il pagamento della TARI per l'annualità 2025 nei giorni 30 giugno 2025, 31 ottobre 2025 e 31 dicembre 2025, quali scadenze ordinarie per il pagamento della TARI 2025, di stabilire che le scadenze del 30 giugno 2025 e del 31 ottobre 2025, relative al periodo 1° gennaio 2025/31 ottobre 2025 ed oggetto di unica emissione, siano quantificate sulla base delle tariffe dell'anno precedente e corrispondano ad un acconto rispetto al tributo complessivamente dovuto per il 2025,

- di stabilire che la scadenza del 31 dicembre 2025 coinciderà con il saldo Tari 2025 e sarà determinato tenendo conto delle tariffe che saranno approvate in base all'aggiornamento biennale del PEF 2024 –

2025, annualità 2025;

**RICHIAMATI**, inoltre:

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con Legge 28 giugno 2019, n. 58 che dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.";

- l'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui, oltre ad altre disposizioni in materia di pubblicazione degli atti, "I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti già adottati per l'anno precedente";

**VISTI**:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in particolare l'articolo 42 con cui sono disciplinate le competenze del consiglio comunale;

- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato esaminato da parte della pertinente Commissione Consiliare n. 1;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000, all'uopo espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Gabriele Baldazzi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**PRESO ATTO** del parere del Collegio dei Revisori ex art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs 267/2000, depositato in atti;

**VISTI**:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- il D.Lgs. n. 118/2011;

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

**DOPO** esame e discussione, avvenuta, dato il loro legame logico, simultaneamente al successivo punto 9) all'O.d.G., nella quale sono intervenuti i seguenti Consiglieri e Assessori (vedi trascrizione della registrazione audio-digitale):

**Il Presidente** dà la parola all'Assessore Torresi che, dato il loro legame logico illustra il presente provvedimento ed il successivo punto al nr. 9) all'O.d.G..

**Assessore Torresi** illustra i punti 8) e 9) all'O.d.G..

**Intervengono:**

**Paroli** (Partito Democratico).

**Assessore Torresi**.

**Paroli** (Partito Democratico).

**Il Presidente** invita a procedere con le dichiarazioni di voto per entrambi i punti illustrati precisando che, ovviamente, si procederà con distinta votazione per ciascun punto.

**Pieri** (Agliana in comune) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo per il presente provvedimento ed il voto contrario sul successivo punto 9) all'O.d.G..

**Del Fante** (Partito Democratico) dichiara il voto contrario del proprio gruppo su entrambi i punti.

**Romiti** (Agliana al centro-Ambra Torresi) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo su entrambi i punti.

**Saracinelli** (Forza Italia Berlusconi-Benesperi Sindaco) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo su entrambi i punti.

**Pititto** (Benesperi Sindaco-Avanti tutta) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo su entrambi i punti.

**Ricasoli** (Giorgia Meloni per Benesperi FDI) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo su entrambi i punti.

**Il Presidente** pone in votazione il provvedimento in oggetto, posto al punto nr. 8) all'O.d.G.:

**CON VOTI** favorevoli n. 12 (Giorgia Meloni per Benesperi FDI + Benesperi Sindaco-Avanti tutta + Forza Italia Berlusconi Benesperi Sindaco + Agliana al centro-Ambra Torresi + Agliana in comune) e contrari n. 4 (Partito Democratico)

#### **DELIBERA**

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di prevedere, per l'annualità 2025, le seguenti scadenze di pagamento: 30 giugno 2025, 31 ottobre 2025, 31 dicembre 2025;
- 3) di stabilire che le scadenze del 30 giugno 2025 e del 31 ottobre 2025, relative al periodo 1° gennaio 2025/31 ottobre 2025 ed oggetto di una unica emissione, siano quantificate sulla base delle tariffe dell'anno precedente e corrispondano ad un acconto rispetto al tributo complessivamente dovuto per il 2025;
- 4) di stabilire che la rata del 31 dicembre 2025 coinciderà con il saldo TARI 2025 e sarà determinato tenendo conto delle tariffe che saranno approvate sulla base del PEF 2024-2025, annualità 2025;
- 5) di incaricare gli uffici competenti a:
  - trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come successivamente modificato ed integrato;
  - trasmettere la presente deliberazione al Gestore unico di ambito del Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ALIA Servizi Ambientali Spa, per gli opportuni adempimenti in merito alla elaborazione e postalizzazione degli avvisi di pagamento della TARI 2025.

Quindi, con distinta votazione, **CON VOTI** favorevoli n. 12 (Giorgia Meloni per Benesperi FDI + Benesperi Sindaco-Avanti tutta + Forza Italia Berlusconi Benesperi Sindaco + Agliana al centro-Ambra Torresi + Agliana in comune) e contrari n. 4 (Partito Democratico), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

**PRESIDENTE**  
**AGOSTINO LUCA RUOTOLO**

**SEGRETARIO COMUNALE**  
**PAOLA AVETA**